



**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo**
per la prevenzione dei reati,
ex D.Lgs. 231/01

Parte Generale



Sommario

1	PREMESSA.....	4
1.1	La normativa.....	4
1.2	Il quadro giuridico	4
2	LE FATTISPECIE DI REATO	7
2.1	Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione	8
2.2	Delitti in materia di falsità di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo	8
2.3	Reati societari.....	8
2.4	Terrorismo ed eversione	9
2.5	Delitti contro la personalità individuale	9
2.6	Abuso di mercato	10
2.7	Reati transnazionali	10
2.8	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime.....	11
2.9	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	11
2.10	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	11
2.11	Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni....	12
2.12	Delitti contro l'industria e il commercio.....	12
2.13	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	12
2.14	Reati ambientali	12
2.15	Impiego di lavoratori stranieri.....	13
3	LA CONDIZIONE ESIMENTE.....	14
4	LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	14
5	IL MODELLO OMT	15
5.1	Obiettivi del Modello.....	15
5.2	Adozione del Modello	16
5.3	Mappa dei reati applicabili.....	17
5.4	Processi sensibili.....	18



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
per la prevenzione dei reati, ex D.Lgs 231/01
PARTE GENERALE

Ed. 0 del
01/12/13

Pag.

3 di 28

5.5	Principi generali di comportamento e protocolli preventivi	18
6	ELEMENTI CHIAVE DEL MODELLO OMT	19
6.1	La struttura organizzativa.....	19
6.2	Il sistema dei controlli	20
6.3	Il sistema prevenzionistico per la sicurezza e l'ambiente	21
6.4	L'impianto documentale	22
7	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
7.1	Nomina e durata in carica	23
7.2	Poteri e compiti	23
7.3	Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	23
7.4	Sistema di controllo e verifiche periodiche.....	25
7.5	Poteri di spesa	25
8	IL SISTEMA DISCIPLINARE	26
8.1	Principi generali.....	26
8.2	Provvedimenti nei confronti di Amministratori e Sindaci	26
8.3	Provvedimenti nei confronti dei Dipendenti.....	26
8.4	Provvedimenti nei confronti di Fornitori, Consulenti e Collaboratori esterni	27
9	DIFFUSIONE DEL MODELLO	27
9.1	Principi generali.....	27
9.2	Aggiornamenti.....	28
10	MODIFICHE DEL MODELLO.....	28



1 PREMESSA

1.1 La normativa

Il D.Lgs. 8 Giugno 2001, n° 231 (di seguito Decreto), recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente (cosiddetta posizione apicale) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Per gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Successivamente all’emanazione di questo decreto il Legislatore, a più riprese, ha provveduto ad estendere l’elenco degli illeciti attribuibili all’ente, in una continua evoluzione normativa che ne estende sempre di più il campo di applicazione.

1.2 Il quadro giuridico

Il Decreto Legislativo del 8/6/2001 n. 231 si inserisce nell’ambito dell’ampio movimento di lotta alla corruzione internazionale che ha imposto agli stati aderenti, tra i quali l’Italia, l’assunzione di efficaci mezzi di repressione e prevenzione della criminalità che coinvolge il settore economico.

La necessità di tutelare e garantire la sicurezza del mercato globale, unita alla trasformazione degli assetti organizzativi dell’impresa, hanno spinto la Comunità Internazionale a cercare soluzioni per creare un sistema capace di combattere le condotte illecite e di individuare con precisione le specifiche responsabilità in capo alle imprese.



Il coinvolgimento delle persone giuridiche, sia nella politica di prevenzione, sia nella responsabilità per le condotte dei singoli soggetti facenti parte della loro organizzazione, rappresenta una tappa necessaria per garantire correttezza e sostenibilità del mercato.

La responsabilità delle persone giuridiche (cd. enti) introdotta nell'ordinamento italiano si presenta per vari aspetti di natura spiccatamente penale, nonostante la stessa sia stata espressamente definita "*amministrativa*" dal D.Lgs. 231/2001.

Si è in presenza di una responsabilità di natura mista, ancora in parte sconosciuta dall'ordinamento giuridico nazionale: coesistono infatti le caratteristiche peculiari della responsabilità penale con quelle amministrative, mentre si adotta il sistema processuale penale ai fini del suo accertamento e della conseguente irrogazione della sanzione.

Il disposto legislativo, se da un lato impone un rigido schema sanzionatorio, dall'altro predispone un'evidente attenuazione di tale rigore per l'ente che abbia implementato efficaci sistemi di prevenzione dei reati dai quali discende la responsabilità delle persone giuridiche.

L'obiettivo è quello di spingere le persone giuridiche a dotarsi di un'organizzazione interna in grado di prevenire le condotte scorrette e/o delittuose. L'ente, infatti, non risponde delle sanzioni se prova di avere adottato le misure, indicate dallo stesso legislatore, che si presumono idonee alla funzione di prevenzione.

Le condizioni essenziali perché sia configurabile la responsabilità dell'ente sono tre:

- 1) sia stato commesso un reato a cui la legge collega la responsabilità dell'ente;
- 2) il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso;
- 3) l'autore del reato sia soggetto in posizione c.d. "apicale", ex art. 5, lett. a) ovvero sia un "sottoposto", ex art. 5, lett. b).

La responsabilità dell'ente, pertanto, discende dai reati commessi da soggetti ad esso appartenenti, se tali reati risultano indicati dal decreto ovvero, in base a quanto disposto dall'art. 2, qualora la sua responsabilità sia prevista da altra legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto. Infatti l'art. 5, comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001 individua le categorie di persone fisiche che, commettendo reati, provocano la *responsabilità amministrativa* della società nella quale o per la quale esse operano.



La prima categoria è quella di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (soggetti in posizione *apicale*).

Nella seconda categoria rientrano le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale (soggetti *sottoposti*).

Pertanto il D.Lgs. 231/2001 differenzia la disciplina del criterio di imputazione a seconda che il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale o da un sottoposto.

Nel primo caso, infatti, è prevista un'inversione dell'onere della prova a carico della società, la quale «...*non risponde se prova...*» di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato da parte del soggetto in posizione apicale un modello di

organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Inoltre, si chiarisce che si ha l'onere di dimostrare di aver attivato un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è stato affidato il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli organizzativi, nonché di promuovere il loro aggiornamento (cfr. art. 6, comma 1, lett. b).

Infine, la società è chiamata a provare che il soggetto in posizione apicale ha commesso il reato «...*eludendo fraudolentemente...*» i modelli di organizzazione e di gestione adottati ed efficacemente implementati (cfr. l'art. 6, comma 1, lett. c).

La disciplina dell'ipotesi in cui il reato sia commesso da un «*soggetto sottoposto all'altrui direzione*», contenuta nell'art. 7 evidenzia che invece non è prevista alcuna inversione dell'*onus probandi*, cosicché la dimostrazione della mancata adozione o dell'inefficace attuazione del modello organizzativo prescritto grava sulla pubblica accusa.

In questo modo è possibile delineare la struttura dell'esonero di responsabilità dell'ente. Alla luce dell'art. 5, comma II, D.Lgs. 231/2001 non si risponde se i soggetti attivi hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Inoltre l'art. 6 specifica che la società non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, oppure



- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, oppure
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione, o ancora
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo a questo preposto.

Rievocando i principi fondamentali di garanzia in materia penale, quali il principio di legalità e il principio di irretroattività della legge penale, dettati dall'art. 25 della Costituzione, l'art. 2 introduce il fondamentale tema dei reati ai quali è connessa la responsabilità degli enti.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/01 definisce inoltre i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2 LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato oggi suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della società, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti sopra menzionati, sono espressamente richiamate dagli *artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies e 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies e 25-undecies* del d.lgs. 231/01, nonché dalla L. 146/06 e dal D.lgs. 58/98 (TUF).

Di seguito sono elencate le tipologie di reato ad oggi contemplate dal catalogo reati del Decreto.



2.1 Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

Il Decreto si riferisce, innanzitutto (artt.24 e 25), ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.316-ter C.P.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.640, 2° comma, n°1 C.P.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis C.P.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.640-ter C.P.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 C.P.);
- corruzione in atti giudiziari (art.319-ter C.P.);
- istigazione alla corruzione (art.322 C.P.);
- concussione (art.317 C.P.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.316-bis C.P.).

2.2 Delitti in materia di falsità di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

L'art.6 della Legge 23 Novembre 2001, n°409 ha inserito nel Decreto l'art.25-bis, in tema di "falsità di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

2.3 Reati societari

Il D.Lgs. 28 marzo 2002 n°61 ha integrato il Decreto con l'art.25-ter (in seguito modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n°262, che ha inserito tra i reati presupposti l'art.2629 bis, C.C., in tema di omessa comunicazione del conflitto di interessi), che prevede la punibilità dei cosiddetti reati societari:

- false comunicazioni sociali (art.2621 C.C.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art.2622 C.C.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art.2624 C.C.);
- impedito controllo (art.2625 C.C.);
- formazione fittizia del capitale (art.2632 C.C.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 C.C.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 C.C.);
- illecite operazioni su azioni o quote sociali e della società controllante (art.2628 C.C.);



- operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 C.C.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 C.C.);
- illecita influenza sull'assemblea (art.2636 C.C.),
- aggio (art.2637 C.C.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 C.C.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 C.C.).

L'art.174-bis nel D.Lgs. n° 58/1998 (introdotto dall'art.35 della citata Legge n° 262/2005) prevede un'ipotesi speciale del reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione allorché trattasi (fra le altre) di società con azioni quotate o da queste controllate, stabilendo per tali società un regime sanzionatorio distinto da quello disciplinato dall'art.2624 C.C., con la conseguente inapplicabilità del Decreto.

2.4 Terrorismo ed eversione

L'art. 3 della Legge 14 Gennaio 2003, n° 7 ha introdotto nel Decreto, con l'art.25-quater, la punibilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali.

2.5 Delitti contro la personalità individuale

L'art.5 della Legge 11 Agosto 2003, n° 228 ha inserito nel Decreto l'art.25-quinquies inerente la commissione dei seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.600 C.P.);
- prostituzione e pornografia minorili, detenzione di materiale pornografico (artt.600-bis, 600-ter e 600-quater C.P.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.600-quinquies C.P.);
- tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (art.601 e 602 C.P.).

La Legge n° 7 del 9 Gennaio 2006 ha inoltre inserito l'art.25-quater.1, sanzionando gli enti nella cui struttura è commesso il reato di cui all'art.583-bis C.P. in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.



2.6 Abuso di mercato

L'art.9 della Legge n° 62 del 18 aprile 2005 ha integrato il Decreto con l'art.25-sexies inerente i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (artt.184 e 185 del D.Lgs. n° 58/1998).

2.7 Reati transnazionali

La Legge n° 146 del 16 Marzo 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001) ha introdotto la definizione di reato transnazionale (art.3), considerando tale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La stessa Legge (art.10) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati transnazionali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al Decreto.

Nota: si tratta delle seguenti fattispecie: associazione per delinquere (art.416 C.P.); associazione di tipo mafioso (art.416-bis C.P.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater DPR 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (art.74 DPR 309/1990); riciclaggio (art.648-bis C.P.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter C.P.); atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art.12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. n°286/1998); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis C.P.); favoreggiamento personale (art.378 C.P.).



2.8 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime

L'art.9 della Legge n° 123 del 3 Agosto 2007 ha integrato il Decreto con l'art.25-septies, poi modificato dall'art.300 del D.Lgs. n°81/2008 (cosiddetto "Test o Unico sulla Sicurezza), inerente ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime (artt.589 e 590 C.P.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

2.9 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il D.Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 ha introdotto nel Decreto, con l'art.25-octies, la normativa concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Ne consegue che l'ente potrà essere punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempre che ne derivi un interesse o un vantaggio per l'ente stesso.

2.10 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

La Legge 18 Marzo 2008 n° 48 ha inserito nel Decreto l'art.24-bis riguardante i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati, ed in particolare:

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis C.P.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter C.P.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater C.P.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies C.P.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater C.P.);
- installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies C.P.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis C.P.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter C.P.);



- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater e 635-quinquies C.P.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies C.P.).

2.11 Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni

La Legge 23 Luglio 2009, n° 99 ha introdotto l'art. 25 bis, prevedendo la responsabilità anche per la falsità nei segni di riconoscimento, in quanto sono stati introdotti, quale reato presupposto, anche quelli previsti dagli artt. 473 C.P. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 C.P. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). Anche tali ultime disposizioni sono state modificate dalla Legge in parola.

2.12 Delitti contro l'industria e il commercio

La Legge 23 Luglio 2009, n° 99 ha introdotto l'art. 25 bis.1, prevedendo la responsabilità dell'Ente per la violazione degli artt. 513 C.P. (Turbata libertà dell'industria e del commercio), 515 C.P. (Frode nell'esercizio del commercio), 516 C.P. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 C.P. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 ter C.P. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali), 517 quater C.P. (Contraffazione di indicazioni geografiche o di origine di prodotti agroalimentari), 513 bis C.P. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza) e 514 C.P. (Frodi contro l'industria nazionale).

2.13 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge 23 Luglio 2009, n° 99 ha introdotto l'art. 25 novies, intitolato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", prevedendo la responsabilità della Società per la violazione di una serie di norme di cui alla Legge n° 633 del 1941.

2.14 Reati ambientali

Il D.Lgs. n° 121/2011 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-undecies riguardante numerose fattispecie in materia di reati ambientali, ed in particolare:



- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis C.P.);
- Scarichi idrici (Art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. n°152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, D.Lgs. n°152/06);
- Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (Art. 260-bis, comma 6 D.Lgs. n°152/06);
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Art. 2, commi 1 e 2, L. n°150/92);
- Attività di gestione rifiuti non autorizzata (Art. 256, comma 1 lettera a), commi 3, 5 e 6, D.Lgs. n°152/06);
- Bonifica dei siti (Art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. n°152/06);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, comma 4 D.Lgs. n°152/06);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260, D.Lgs. n°152/06);
- Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (Art. 279, comma 5, D.Lgs. n°152/06);
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Art. 1 commi 1 e 2, Art. 3-bis comma 1, Art. 6 comma 4, L. n°150/92);
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Art. 3, comma 6, L. n°549/93);
- Inquinamento provocato da navi (Art. 8 commi 1 e 2, Art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. n°202/07).

2.15 Impiego di lavoratori stranieri

Il D.Lgs. n° 109/2012 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-duodecies riguardante "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevedendo la responsabilità della Società in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/98.



3 LA CONDIZIONE ESIMENTE

Ai sensi dell'art.6 del Decreto, l'ente può essere esonerato dalla propria responsabilità se dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di detti illeciti penali (di seguito Modello).

Questo sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente, denominato Organismo di Vigilanza (OdV), avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'aggiornamento del Modello. Affinché detto Modello abbia una reale efficacia esimente è necessario che l'ente istituisca anche un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure del Modello stesso.

4 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Il presente Modello è stato redatto sulla base delle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n° 231/2001" (edizione aggiornata al 31 marzo 2008), emanate da CONFINDUSTRIA ed approvate dal Ministero della Giustizia, che possono essere così riassunte e schematizzate:

- individuazione delle aree di rischio volta a verificare in quale area aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi, le cui componenti più rilevanti sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.



Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV), riassumibili come segue:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

Le Linee Guida elaborate da CONFINDUSTRIA hanno carattere generale e non assoluto ma non sono vincolanti, in quanto il presente Modello Organizzativo è stato costruito sulla base della realtà aziendale. Pertanto è possibile che, in alcuni punti, si discosti dalle Linee Guida prese a riferimento.

5 IL MODELLO OMT

5.1 Obiettivi del Modello

L'adozione del Modello ha come obiettivo quello di aumentare il livello di controllo interno limitando in maniera significativa il rischio di commissione dei reati in precedenza esposti; allo stesso tempo il Modello vuole porre OMT nella condizione di beneficiare dell'esimente prevista dalle disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Il Modello, unitamente al Codice Etico, costituisce uno strumento di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti gli *stakeholders* ed ha l'obiettivo di determinare una piena consapevolezza in tali soggetti, relativamente alla gravità nel caso di commissione di un reato e delle conseguenze penalmente rilevanti. Il Modello ha pertanto la funzione di:

- permettere l'individuazione delle attività svolte dalle singole funzioni aziendali che per la loro particolare tipologia possono comportare un rischio reato;
- analizzare i rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la società;



- valutare l'efficacia del sistema dei controlli preventivi ed eventualmente adattare tale sistema per garantire che il rischio di commissione dei reati sia ridotto ad un livello accettabile;
- promuovere la definizione di un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali (Codice Etico) e specifiche (Parti Speciali, procedure, istruzioni operative) volte a disciplinare le attività aziendali nelle aree e nei processi sensibili;
- definire un sistema di poteri autorizzativi e di firma che garantisca una puntuale e trasparente rappresentazione del processo aziendale di elaborazione e di attuazione delle decisioni;
- strutturare un sistema di controllo in grado di segnalare tempestivamente l'esistenza e l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- stabilire canali di comunicazione e iniziative di formazione per il personale, capace di dare adeguata informazione relativamente al Codice Etico, ai poteri autorizzativi, alle linee di dipendenza gerarchica, alle procedure, ai flussi di informazione e a tutto ciò che contribuisce a dare trasparenza all'attività aziendale;
- attribuire ad un Organismo di Vigilanza le specifiche competenze in ordine al controllo dell'effettivo funzionamento, dell'adeguatezza e dell'aggiornamento del Modello;
- stabilire un sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni del Codice Etico e delle procedure previste o esplicitamente richiamate dal Modello;
- predisporre le condizioni organizzative e operative per un eventuale sistema di incoraggiamento con il quale riconoscere formalmente ed in modo tangibile il contributo positivo e propositivo di chiunque operi per il miglioramento nella prevenzione dei reati.

5.2 Adozione del Modello

Il Consiglio di Amministrazione di OMT in data 10/12/13 ha provveduto ad approvare e adottare il presente Modello; nella stessa data è stato inoltre nominato l'Organismo di Vigilanza (OdV).

L'OdV ha il compito di vigilare sul rispetto del presente Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento, secondo le modalità più avanti descritte.



La sua applicazione costante permetterà di eliminare, o quantomeno ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati previsti, permettendo inoltre di beneficiare di una causa esimente, così come prevista dal Decreto.

5.3 Mappa dei reati applicabili

Il Modello Organizzativo di OMT al momento della sua prima definizione e implementazione considera i reati individuati nella “*Mappa dei reati applicabili*” riportata in All. A alla presente parte generale e di seguito riassunti:

- **reati commessi ai danni della Pubblica Amministrazione**, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01;
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati**, di cui all’art. 24bis del D.Lgs. 231/01 introdotti dalla Legge 18 Marzo 2008, n° 48;
- **delitti contro l’industria e il commercio**, di cui all’art. 25bis-1 del D.Lgs. 231/01 introdotti dalla Legge 23 Luglio 2009, n° 99;
- **reati societari** di cui all’art. 25ter del D.Lgs. 231/01, inserito con Decreto Legislativo 11 Aprile 2002, n° 61;
- **reati contro la personalità individuale** di cui all’art. 25quinqies del D.Lgs. 231/01, introdotti dalla Legge 11 Agosto 2003, n° 228;
- delitti in materia di **violazione dei diritti d’autore**, di cui all’art. 25novies del D.Lgs. 231/01, introdotti dalla Legge 23 Luglio 2009, n° 99;
- **ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di illecita provenienza**, di cui all’art. 25octies del D.Lgs. 231/01, introdotti dal D.Lgs. 21 Novembre 2007, n° 231;
- delitti di **criminalità organizzata**, di cui all’art. 25ter del D.Lgs. 231/01, introdotti dalla Legge 15 Luglio 2009, n° 94;
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria**, di cui all’art. 25decies del D.Lgs. 231/01, introdotti dalla Legge 3 Agosto 2009, n° 116;
- **impiego di cittadini stranieri con soggiorno irregolare**, di cui all’art. 25duodecies, introdotto dal D.Lgs. 16 Luglio 2012, n° 109;
- **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime** commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.), introdotti nel D.Lgs. 231/01 (art. 25-septies) dalla Legge 123/07;



- **reati ambientali** di cui all'art. 25-undecies, introdotti dal D.Lgs. 121/2011, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE. La responsabilità degli Enti è quindi estesa per i reati commessi ai sensi degli artt. 727-bis e 733-bis del C.P., nonché per alcuni reati di cui al D.Lgs. 52/06 (Testo Unico Ambientale, artt. 137, 256,, 257, 258, 259, 260, 260-bis, 279), nonché ancora per i reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (artt.1 e 3-bis), dall'art. 3, c. 6, della legge 28 dicembre 1993 n. 549, e dal D. Lgs. 22/07 (artt. 8 e 9).

5.4 Processi sensibili

Sono considerati *sensibili* i processi e le attività i cui flussi decisionali e operativi possono costituire il terreno per la commissione di reati considerati all'interno del presente Modello Organizzativo.

I processi e le attività sensibili, così come le loro fasi decisionali e operative che possono generare reati, sono individuati attraverso una *risk analysis* il cui fine è quello di individuare le fasi decisionali e operative nelle quali è possibile la commissione dei reati di cui al punto precedente.

I processi sensibili sono elencati nelle Parti Speciali del presente Modello.

5.5 Principi generali di comportamento e protocolli preventivi

Al fine di prevenire i reati di cui al punto 5.3, il comportamento di tutto il personale della società, dei consulenti, dei partner, dei fornitori e di tutti coloro che a qualsiasi titolo interagiranno con essa dovrà conformarsi a quanto previsto dalle normative aziendali, dal presente Modello e dal Codice Etico (All. C). In particolare viene predisposto un sistema di protocolli atti a prevenire efficacemente la possibilità di commissione dei reati in relazione ai processi sensibili individuati. Tale sistema di protocolli è descritto nelle Parti Speciali del Modello, nelle procedure e nelle istruzioni operative del Sistema di Gestione Integrato.



6 ELEMENTI CHIAVE DEL MODELLO OMT

6.1 La struttura organizzativa

OMT è dotata di una struttura organizzativa articolata in funzioni aziendali (All. B), ciascuna titolare di compiti e relative responsabilità. Questa struttura risponde inoltre a specifiche esigenze di operatività per i processi primari e di supporto messi in atto per raggiungere gli scopi societari.

In linea di principio la struttura organizzativa è caratterizzata da elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei reati e, allo stesso tempo, consente la gestione efficiente delle attività aziendali.

La struttura organizzativa utilizza i seguenti strumenti per l'allocazione di funzioni, compiti e responsabilità:

- **delega** - è l'atto interno di attribuzione di funzioni e di compiti specifici del soggetto delegante verso un soggetto delegato di accertata competenza. Il delegato svolge le funzioni assegnate con autonomia organizzativa, decisionale ed economica adeguata all'ambito specificato nella delega stessa. Il delegante è sollevato dagli oneri delle funzioni delegate, fatto salvo l'obbligo di sorvegliare sul corretto esercizio delle funzioni da parte del delegato;
- **procura** - è il negozio giuridico con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti di terzi. Ove necessario, la procura è accompagnata da apposite comunicazioni che fissano l'estensione di tali poteri ed eventualmente i limiti di spesa, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget;
- **nomina** – strumento formale di assegnazione di funzioni, compiti e responsabilità specifiche delle figure che ricoprono una posizione nell'ambito della gerarchia aziendale, oppure sono titolari di compiti operativi per i quali sono richieste specifiche competenze, esperienza, capacità o abilità personali. L'esistenza della nomina ha inoltre la funzione di escludere tutti gli altri soggetti dal ruolo oggetto della nomina stessa;
- **designazione** – strumento di assegnazione di un incarico per il quale non è previsto il rifiuto, se non per giustificato motivo, solitamente diretto a soggetti incaricati di garantire la continuità delle operazioni, la sicurezza delle persone e la



tutela dei beni aziendali in situazioni di criticità. La designazione è inoltre utilizzata come espressione della volontà di rappresentanza.

La struttura organizzativa viene aggiornata in conseguenza dei mutamenti che interessano la Società. Ciascuna assegnazione di funzioni, compiti e responsabilità viene espressa in forma scritta, nel rispetto delle disposizioni di legge e definisce in maniera specifica ed inequivocabile i poteri gestionali e organizzativi, i poteri di spesa, gli ambiti operativi di intervento, gli obblighi di vigilanza, i doveri di reporting verso le funzioni deleganti.

6.2 Il sistema dei controlli

Il Modello organizzativo di OMT prevede l'attuazione di un sistema di controlli articolato in diverse attività, il cui scopo è quello di intercettare le violazioni volontarie o colpose del Codice Etico e delle procedure di contrasto ai reati previste all'interno del modello stesso.

Gli elementi chiave del sistema dei controlli sono:

- **autorizzazione alla spesa** – rappresenta l'attuazione del principio di separazione tra il soggetto che tratta un bene o un servizio e quello che ne sancisce l'autorizzazione alla spesa. Per evitare di togliere fluidità all'operatività aziendale, l'autorizzazione alla spesa viene applicata ai beni e servizi che non rientrano nei poteri di spesa dei vari soggetti delegati, quali gli investimenti immobiliari, l'acquisto di macchinari, impianti o strumenti di grande valore, ecc.;
- **sorveglianza sulle transazioni economiche** – è lo strumento privilegiato con cui i soggetti deleganti esercitano la vigilanza nei confronti dei loro delegati, in merito alla correttezza nell'esercizio della delega stessa e dei relativi poteri di spesa. La sorveglianza sulle transazioni può essere esercitata con il contributo delle funzioni aziendali preposte all'amministrazione e alla contabilità;
- **accessibilità alle registrazioni** – si basa sulla conservazione trasparente dei documenti che attestano l'attuazione dei processi e delle attività sensibili, e in particolare dei flussi di denaro ad essi correlati. La trasparenza si ottiene grazie all'archiviazione di tali documenti presso funzioni a ciò preposte, diverse da quelle che sono intervenute a vario titolo nelle decisioni relative ai processi e attività sensibili;



- **audit interni** – si tratta di un'attività sistematica e continuativa, condotta da personale qualificato sulla base di piani e programmi predefiniti, mirata a verificare il grado di applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione vigente, dal Codice Etico, dal Modello organizzativo, dal Sistema di Gestione Integrato. Gli audit interni vengono condotti attraverso evidenze oggettive raccolte mediante esame di documenti, interviste, osservazioni dirette, ecc. I resoconti degli audit interni (*audit reports*) vengono trasmessi e discussi con le funzioni titolari dei processi esaminati; copia degli *audit reports* è trasmessa all'OdV. Gli elementi del Modello soggetti ad audit sono indicati in All. G.

6.3 Il sistema prevenzionistico per la sicurezza e l'ambiente

In ragione della natura colposa dei reati relativi alla sicurezza e all'ambiente, il sistema prevenzionistico deve prevedere procedure operative e di controllo specifiche e sistematiche, mirate ad infondere consapevolezza e generare quindi comportamenti responsabili. Per queste ragioni il Modello organizzativo di OMT comprende anche quanto predisposto nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato per l'Ambiente e per la Sicurezza.

Il Modello rappresenta inoltre la risposta a quanto indicato nell'art. 30 del D.Lgs. 81/08: con l'adozione del Modello, OMT intende estraniarsi dalla condizione di "rimproverabilità" (così definita dalla giurisprudenza) delle aziende che non adottano efficaci misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La struttura organizzativa descritta al punto 6.1 tiene conto dei compiti e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle esigenze di tutela dell'ambiente.

Al vertice vi è il Datore di Lavoro, che ha il compito indelegabile di valutare tutti i rischi e adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione, nonché di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Datore di Lavoro esercita i propri doveri di tutela dei lavoratori e dell'ambiente per mezzo dell'organizzazione e della ripartizione di compiti e funzioni tra le figure previste dal quadro legislativo, e più specificatamente Dirigenti e Preposti i quali sono assegnatari rispettivamente degli obblighi organizzativi e di sorveglianza.



Gli stessi lavoratori sono direttamente responsabili della sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi loro forniti.

A questa struttura si affiancano il Medico Competente ed il Servizio di Prevenzione e Protezione, che coadiuvano il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione e applicazione di un corretto ed efficace sistema antinfortunistico.

Al fine di diffondere maggiormente una cultura del lavoro improntata alla sicurezza e al rispetto per l'ambiente, OMT ha implementato un Sistema di Gestione Integrato per l'Ambiente (secondo la norma ISO 14001) e per la sicurezza (secondo la norma British Standard OHSAS 18001:2007); questo secondo provvedimento si allinea alle indicazioni della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art.30, comma 5, D.Lgs. n° 81/2008).

6.4 L'impianto documentale

Il Modello Organizzativo di OMT è documentato per mezzo della presente "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le categorie di reato applicabili e riportate al punto 5.3. Le parti speciali sono riportate negli Allegati alla presente Parte Generale. Ciascuna parte speciale contiene:

- l'elenco dei reati da essa contemplati in quanto ritenuti applicabili;
- i processi sensibili relativi ai reati indicati;
- i comportamenti e/o le procedure da attuare per ridurre il rischio di reato;
- il flusso di informazioni destinate all'OdV;
- le azioni di sorveglianza, controllo e monitoraggio sui processi sensibili.

Le parti speciali possono contenere riferimenti a procedure attuate all'interno del Sistema di Gestione Integrato o a prassi aziendali consolidate.

Sono inoltre parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Sistema Disciplinare;
- il Manuale del Sistema di Gestione Integrato e i documenti ad esso collegati (procedure, istruzioni, specifiche interne, ecc.), per le parti di interesse;
- l'Organigramma funzionale;



- i documenti di nomina, delega, procura o designazione.

7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Nomina composizione e durata in carica

Ai sensi dell'art.6 del Decreto, è necessario individuare un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso.

In conformità a tale prescrizione, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza contestualmente all'approvazione del Modello.

L'OdV di OMT è costituito da uno a tre componenti, (in quest'ultimo caso l'OdV stesso provvederà alla nomina del Presidente) , e dura in carica tre anni o fino a sua revoca da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di prevedere che l'OdV resti in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

I componenti dell'OdV hanno caratteristiche tali per cui l'Organismo stesso risulta idoneo a svolgere con professionalità, competenza e continuità d'azione le attività di vigilanza e aggiornamento del Modello, nel rispetto dei requisiti di indipendenza ed autonomia richiesti dal D.Lgs. 231/01.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce il compenso spettante al Presidente ed ai componenti dell'OdV.

La composizione, i requisiti, i poteri, le cause di ineleggibilità e gli altri elementi necessari al corretto funzionamento sono descritti nel "Regolamento dell'OdV".

7.2 Poteri e compiti

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello e dei protocolli esistenti a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- promuovere il costante aggiornamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo, ove necessario, all'organo dirigente gli aggiornamenti necessari;



- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (eventuali spese straordinarie, non contemplate nel documento previsionale, dovranno essere parimenti sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione).
- L'Organismo di Vigilanza redige periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, una relazione scritta sull'attività svolta, inviandola, unitamente ad un eventuale motivato rendiconto delle spese sostenute, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio Sindacale. Le relazioni, riportate nei verbali, contengono eventuali proposte di integrazione e modifica del Modello

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto di O.M.T. S.p.A. che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della Società o a pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi del Codice Etico sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza. Tali segnalazioni, di cui deve essere garantita la riservatezza, potranno essere trasmesse tramite posta elettronica al seguente indirizzo: odv@omt-torino.it; in proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

7.3 Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha la responsabilità di redigere un proprio documento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento.



In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno vengono disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

7.4 Sistema di controllo e verifiche periodiche

All'inizio di ogni anno di esercizio l'OdV predispone un programma della propria attività; detto programma definisce la frequenza e le modalità delle verifiche da svolgersi ai sensi del Decreto, in coerenza con i principi contenuti nel Modello.

L'OdV può svolgere dette verifiche a propria discrezione sia periodicamente, sia occasionalmente. I settori di attività da esaminare vengono scelti in funzione dei processi e delle attività sensibili, così come individuate nella relativa mappa dei rischi.

Le verifiche sul Modello vengono effettuate dall'OdV, che a tale scopo si può servire di tutto il personale della società, competente nelle diverse aree. Tali verifiche potranno inoltre essere condotte anche da personale terzo, esterno alla Società, qualora aspetti tecnici o ragioni di opportunità lo richiedano.

7.5 Poteri di spesa

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV ha a disposizione un budget stabilito di anno in anno e approvato dal Consiglio di Amministrazione su richiesta motivata e circostanziata dello stesso OdV. Tale somma può essere impiegata, per esempio, per l'effettuazione di verifiche da parte di terzi e/o per richiedere consulenze e pareri da parte di soggetti competenti in materia tecnico-legale.

Il compenso dei componenti l'OdV non è compreso in tale quota, così come non ne fanno parte i costi sostenuti per il sistema interno degli audit.



8 IL SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 Principi generali

Il sistema sanzionatorio rappresenta uno degli elementi del Modello la cui esistenza ed applicazione è prevista dal D.Lgs. 231/01, art. 6, comma 2, lett. e).

Tale sistema è descritto nel documento “*Sistema disciplinare*” riportato in All. E.

La violazione del Modello commessa da qualsiasi soggetto a vario titolo legato a OMT comporta l’apertura di un’istruttoria da parte dell’OdV.

Qualora il risultato di questa istruttoria dovesse confermare l’avvenuta violazione del Modello l’OdV, quale soggetto legittimato all’accertamento delle violazioni, deferisce il responsabile di questa violazione all’Amministratore Delegato, che deciderà in merito all’eventuale applicazione di una sanzione disciplinare.

Tale sanzione prescinde comunque dall’apertura di un eventuale procedimento penale e dal fatto che l’azione compiuta possa configurarsi o meno come un reato, in quanto il presente Modello è stato adottato dalla società, indipendentemente dall’eventuale illecito che determinate condotte possono comportare.

8.2 Provvedimenti nei confronti di Amministratori e Sindaci

L’OdV segnalerà al Collegio Sindacale eventuali violazioni delle procedure previste dal Modello, o di un comportamento non conforme alle stesse, da parte degli Amministratori; informerà inoltre il Consiglio di Amministrazione nel caso detto comportamento venga adottato da parte di uno o più dei Sindaci, affinché vengano prese le opportune iniziative.

8.3 Provvedimenti nei confronti dei Dipendenti

I comportamenti tenuti dal personale dipendente, a qualunque categoria o inquadramento appartenga, in violazione delle regole e delle procedure contenute nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari e soggetti alle sanzioni così come previste dall’art.7 dello Statuto dei Lavoratori e dai Contratti Collettivi Nazionali.



8.4 Provvedimenti nei confronti di Fornitori, Consulenti e Collaboratori esterni

Ogni violazione da parte di Fornitori, Consulenti e Collaboratori esterni comporterà le conseguenze previste nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

9 DIFFUSIONE DEL MODELLO

9.1 Principi generali

Il Modello Organizzativo deve essere portato a conoscenza dei diversi soggetti interessati, allo scopo di consentire la sua efficace applicazione. Questo si attua mediante attività di:

- **divulgazione** – consiste nella diffusione di un estratto del Modello a tutte le parti interessate esterne, al solo scopo informativo, senza richiesta di feed-back di comprensione o accettazione. In linea generale, la divulgazione avviene mediante pubblicazione sul sito Internet aziendale;
- **comunicazione** – consiste nel trasmettere specifici documenti del Modello ai soggetti esterni che instaurano rapporti d'affari o risultano comunque essere portatori di interesse nei confronti di OMT. La comunicazione richiede un feed-back di ritorno in forma di sottoscrizione per presa visione, accettazione, applicazione, ecc., in base alla tipologia di destinatario e di documento trasmesso;
- **formazione** – si tratta del processo di trasferimento delle informazioni necessarie per la corretta e puntuale applicazione del Modello, diretta ai soggetti interni e ai collaboratori esterni ritenuti strategici in quanto la loro attività può influenzare i processi sensibili. Il feed-back della formazione consiste in test di apprendimento e in successive verifiche di efficacia, condotte dall'OdV o per mezzo del sistema di *internal auditing*.



9.2 Aggiornamenti

Il Modello Organizzativo può essere soggetto ad aggiornamenti in base all'evoluzione della legislazione di riferimento, alle modifiche della struttura organizzativa aziendale o all'introduzione di nuovi elementi nei prodotti, nei processi, negli impianti, ecc.

L'aggiornamento del Modello viene comunicato ai destinatari utilizzando gli strumenti di cui al punto 9.1

10 MODIFICHE DEL MODELLO

Tutte le modifiche al Modello vengono registrate secondo quanto disposto dalle procedure previste dal Sistema di Gestione Integrato.

Le modifiche al Modello sono valutate in via preliminare dall'OdV il quale formula le proprie osservazioni, motivandole alla luce dei riferimenti legislativi e della prassi giuridica.

Le modifiche al Modello diventano effettive a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.